



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

PIAZZA SANTA MARIA 11 - C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

**OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2026-2029 del Comune di Bricherasio, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese e validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 20/07/2026.**

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome                     | Presente |                                       | Presente |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 1. BALLARI Simone - Sindaco        | Sì       | 8. BOLLA Antonio - Consigliere        | Sì       |
| 2. MERLO Ilario - Assessore        | Sì       | 9. PICOTTO Giorgio - Consigliere      | Sì       |
| 3. FALCO Fabrizio - Assessore      | Sì       | 10. FALCO Mauro - Consigliere         | Sì       |
| 4. LISTINO Federica - Assessore    | Sì       | 11. SAVALLI Michele - Consigliere     | Sì       |
| 5. TROMBOTTO Adriana - Assessore   | Sì       | 12. ROSINI Manuela - Consigliere      | Sì       |
| 6. BIANCIOTTO Davide - Consigliere | Sì       | 13. VERGNANO Alessandro - Consigliere | Sì       |
| 7. MARCELLO Giacomo - Consigliere  | Sì       |                                       |          |
|                                    |          | Totale Presenti:                      | 13       |
|                                    |          | Totale Assenti:                       | 0        |

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

A seguito della richiesta del cons. VERGNANO A. nell'esposizione del punto precedente, relativo alle variazioni di assestamento, relativamente alla differenza tra i "costi" del consorzio e i "ricavi" derivanti dalla TARI, il sindaco dettaglia i dati come segue.

Nella variazione, sulla partita della TARI, si è trovato un aumento dell'entrata e uno della spesa non identici: il ritornello che la tari è pagata solo dalle utenze (domestiche e non) non è vera: da quando è entrato il meccanismo di ARERA. Il piano finanziario è quadriennale con possibilità di revisione biennale. L'anno prossimo si approvano solo le aliquote, e il pef non è approvato dai comuni, in quanto è approvato dal consorzio e il comune ne prende atto. È molto complesso. I costi DEL GESTORE –Acea, non APE, che ha distribuiti utili- ma API che è un'altra società- ha determinato un UNBOUNDING, una suddivisione dei costi, tra LE TRE SOCIETA' APE- API- ASST, e altro ancora è il consorzio. Quindi la tari dovrebbe ripagare il costo del gestore –preponderante-, i costi del consorzio (dipendenti ecc) e poi i costi dei comuni, per es il costo degli operai, della ragioneria, per i software, la postalizzazione ecc.

Ora non è più così perché su quest'anno era previsto un totale dei costi gestore e del consorzio senza iva perché a carico dei comuni- era di circa 600mila euro nella sua prima stesura. Poi dopo discussioni varie, in logica consortile, anche dai comuni non toccati, si è trovata la partita in 400mila euro che è andato incontro ai comuni che avrebbero avuto un costo del gestore (non della TARI!) eccessivo, superiore al 10% tra cui Bricherasio.

Quindi con questa "toppa" si è addivenuti al piano finanziario che contempla i costi di circa 573mila di costi gestore e consorzio più 56mila di iva (circa 10%). I costi del comune ammontavano a 101mila euro, per un totale dell'MTR di 731.111 euro, in aumento da quello di due anni fa che era di circa 600mila euro. L'aumento quindi è per il costo del gestore. I costi del comune non sono in aumento.

L'aumento di costi del gestore sono determinati dall'ISTAT, dal rinnovo del contratto dei dipendenti ecc, poi l'inceneritore e i rifiuti ingombranti, olio esausto ecc.

Adesso il metodo arera, che sarà di nuovo cambiato nel 2028 va sempre più verso una imputazione puntuale dei costi, fino al limite del cittadino che paga quanto produce. Poi il calcolo si farà sul numero di passaggi e non suo numero di cassonetti quindi chi ne ha tanti ma vicini paga meno di chi ne ha meno ma distanti.

A livello normativo c'è un limite alla crescita del PF tari. Il parametro valutato a livello di bacino del nostro territorio è di 6,8%. È il PEF comunale, non l'importo del cittadino singolo e varia sempre: dipende dalle utenze, domestiche e non domestiche, se aumentano le utenze, l'aumento va diviso tra tutti.

Dà quindi lettura dei costi totali del pef generale, 710mila circa euro al netto del 6.8% e poi una detrazione, di circa 32mila euro che sono le entrate sulla partita rifiuti del comune: sanzioni, recupero iva su alcune componenti, il contributo del ministero per la tari delle scuole, i soldi del rinnovo della tessera che sono tutti scomputati dal pef. Questi soldi sono detratti dai contribuenti, mentre sono costi del comune; la somma che l'ente deve trovare per coprire i costi del gestore sono di circa 48mila euro, una cui parte è stata già inserita in sede di bilancio di previsione.

Dopo discussione,

E' presente tra gli allegati: la relazione del Comune, dell'ente territorialmente competente, del gestore, il verbale del consorzio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2023 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

**VISTI** gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione n. 355/2025/R/Rif, rubricata "*Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità n. 63/2021/R/com*";
- la deliberazione n. 374/2025/R/Rif, intitolata "*Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità n. 15/2022/R/rif*", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione n. 396/2025/R/Rif, denominata "*Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)*", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina n. 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione n. 397/2025/R/RIF;
- la deliberazione n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui*

*all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.*”;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

**CONSIDERATO** che il Comune di Bricherasio ha approvato il Bilancio di Previsione triennio 2026/2028 con deliberazione consiliare n. 49 in data 18/12/2025;

**RAMMENTATO** che il Consorzio Acea Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 47 Comuni Consorziati tra cui il Comune di Bricherasio al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

**VERIFICATO** che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi Economico-Finanziario;

**DATO ATTO** che la competenza all'elaborazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) spetta all'Ente Territorialmente competente, che nel caso del Comune di Bricherasio risulta essere il Consorzio ACEA Pinerolese;

**RILEVATO** che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale deve prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario 2026/2029 del Comune di Bricherasio effettuata dal Consorzio Acea Pinerolese con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 in data 20/07/2026;

**VISTO** il P.E.F. 2026-2029 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da:

- schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina n. 1/DTAC/2025, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 della determina n. 1/DTAC/2025;

- una tabella riepilogativa dei costi;

**RILEVATO** che viene rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'Allegato "A", alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;

**DATO ATTO** che il suddetto P.E.F. 2026-2029 verrà inviato dall'Ente Territoriale competente (Consorzio Acea Pinerolese) ad ARERA per l'approvazione definitiva;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto comunale vigente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile de Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

**TERMINATA** l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n. 4 FALCO M. VERGNANO A. SAVALLI M. ROSINI M

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n.

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti (TARI) per il periodo 2026/2029 elaborato ai sensi del Metodo MTR-3, di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, per un importo complessivo prima delle detrazioni, di cui al punto 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, per l'anno 2026 di € 710.908,00, per l'anno 2027 di € 759.250,00, per l'anno 2028 di € 810.879,00 e per l'anno 2029 di € 803.936,00;
3. **DI DARE ATTO** che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da:
  - Deliberazione AC n. 6 del 20/07/2026 ad oggetto: "*Piano Economico Finanziario (PEF) – Aggiornamento quadriennale (2026-2029) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese. Validazione e determinazioni.*";
  - Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029 MTR ARERA predisposta dal Soggetto Gestore;
  - Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029 MTR ARERA predisposta dal Consorzio quale Ente Territoriale Competente (art. 29.4 Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);
  - Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2026-2029 (art. 29 Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);
  - Allegato A, contenente i coefficienti/conguagli applicati sul Pef e prospetto riepilogativo MTR-3 contenente le poste contabili relative ai trasferimenti che il

Comune dovrà riportare nel Bilancio di Previsione 2026-2028 per l'anno 2026 e per i successivi anni 2027 e 2028;

4. DI DARE ATTO che il valore del PEF 2026-2029 trasmesso dal gestore del servizio rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolate ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A), alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;
5. DI DARE ATTO che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità ed i criteri individuati dall'autorità nell'ambito di un successivo procedimento, fermo restando la possibilità della relativa revisione infra periodo, qualora ritenuto necessario;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese per i successivi adempimenti di propria competenza.

Inoltre, stante l'urgenza di consentire al Consorzio ACEA Pinerolese di completare l'inserimento e la trasmissione della documentazione all'Autorità ARERA nei termini stabiliti, con votazione resa in forma palese, la quale ha dato il seguente esito proclamata dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n.

Voti favorevoli: n. unanimi

Voti contrari: n.

### **DELIBERA**

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO  
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
FERRARA dott.ssa Alessandra

---